

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le rispettive situazioni di Italia, Grecia e Spagna hanno costituito oggetto di un esame particolare; che per quel che riguarda i tre Stati membri, le conclusioni dell'esame consentono di rinnovare per Italia e Grecia l'aumento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (3) per il periodo 1994/1995, e di confermare tale quantitativo per la Spagna; che si riesaminerà prima dell'inizio del periodo 1995/1996 se tutte le condizioni cui è subordinato l'aumento definitivo del quantitativo globale per l'Italia e la Grecia sono integralmente realizzate;

considerando che i controlli effettuati in Italia hanno riguardato l'insieme dei produttori lattieri, consentendo così, esaminata la situazione, di rinnovare, per il periodo 1994/1995, l'aumento del quantitativo globale garantito concesso per il periodo 1993/1994; che è opportuno, tuttavia, riservare una parte di questo aumento, ossia 34 701 tonnellate, per destinare, per quanto occorra, delle quantità di riferimento a dei produttori non appena siano realizzate talune condizioni;

considerando che appare opportuno precisare, per quanto occorra, gli elementi in base ai quali viene fissato il quantitativo globale garantito «consegne» della Grecia, della Spagna e dell'Italia per il periodo 1994/1995; che, per ciascuno dei tre Stati membri, è opportuno aggiungere agli importi qui di seguito precisati i quantitativi provenienti dalla vecchia riserva comunitaria; che, nel caso della Grecia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 100 000 t; che, nel caso della Spagna, l'ammontare di 4 550 000 t rappresenta il quantitativo globale di base maggiorato, da un lato, di 500 000 t e, dall'altro di 150 000 t, a seguito di un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne;

nel caso dell'Italia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 900 000 t;

considerando che si è concordato che l'applicazione del regime di controllo della produzione del latte non deve mettere in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, in seguito alla riunificazione, il regime è stato a tal fine attenuato per un solo periodo; che, nonostante il rinnovo successivo di tali attenuazioni sino al periodo 1993/1994, la ristrutturazione in oggetto non sembra ancora terminata; che è opportuno, pertanto, di ammettere una proroga limitata nel tempo delle misure derogatorie per completare la ristrutturazione di dette aziende agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 066 337	244 094
Danimarca	4 454 459	889
Germania (1)	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 637 283	598 515
Irlanda	5 233 805	11 959
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 983 195	91 497
Portogallo	1 804 881	67 580
Regno Unito	14 247 283	342 764

(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

(1) GU n. C 108 del 16. 4. 1994, pag. 9.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione (GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 16).

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari: